

Dossier n. 10

[www.fondazionebenecomune.it](http://www.fondazionebenecomune.it)

Gennaio 2015



FONDAZIONE ACHILLE GRANDI  
PER IL BENE COMUNE



# VERSO L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A cura di  
*Marta Simoni*

[dossier@fondazionebenecomune.it](mailto:dossier@fondazionebenecomune.it)

## Indice

1. Le dimissioni del Presidente Napolitano e l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica	p. 3
2. Collegio elettorale e procedura di voto	p. 5
3. Ruolo, funzioni e poteri del Presidente della Repubblica	p. 9
4. La controfirma degli atti presidenziali	p. 12
5. Sintesi: l'elezione e i poteri del Presidente della Repubblica	p. 14
6. Il dibattito dottrinale sulla figura e sul ruolo del Presidente della Repubblica	p. 15
I dossier della Fondazione Achille Grandi per il Bene Comune	p. 18

Per la stesura del dossier sono stati consultati i seguenti siti:

[www.governo.it](http://www.governo.it)

[www.camera.it](http://www.camera.it)

[www.quirinale.it](http://www.quirinale.it)

## 1. Le dimissioni del Presidente Napolitano e l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica

**Il 14 gennaio 2015 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è dimesso** a meno di due anni dalla sua seconda elezione, avvenuta il 20 aprile 2013.

Nel discorso pronunciato in occasione del giuramento nell'Aula della Camera dei Deputati, il 22 aprile 2013, il Presidente Napolitano concludeva con queste parole: «Mi accingo al mio secondo mandato, senza illusioni e tanto meno pretese di amplificazione “salvifica” delle mie funzioni; eserciterò piuttosto con accresciuto senso del limite, oltre che con immutata imparzialità, quelle che la Costituzione mi attribuisce. E lo farò fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno. Inizia oggi per me questo non previsto ulteriore impegno pubblico in una fase di vita già molto avanzata; inizia per voi un lungo cammino da percorrere, con passione, con rigore, con umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento e il mio augurio».

L'atto di dimissioni sottoscritto dal Presidente della Repubblica è stato ricevuto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica Donato Marra che ha assistito alla sua sottoscrizione e ne dato comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri. L'atto è stato pubblicato il giorno stesso nella Gazzetta Ufficiale nella forma di comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito delle dimissioni del Presidente Giorgio Napolitano, **le funzioni di Presidente della Repubblica sono assunte dal Presidente del Senato, [Pietro Grasso](#)**, ai sensi [dell'art. 86](#), primo comma, della Costituzione fino al giuramento del nuovo Presidente. Al Presidente del Senato, spetta in ogni caso il compito della **supplenza** del Capo dello Stato nella impossibilità da parte sua di adempiervi, anche in via temporanea, come in caso di viaggi o impedimenti momentanei, che non comportano nuove elezioni presidenziali. Anche l'atto di supplenza è pubblicato in forma di comunicato della Presidenza del Consiglio contestualmente all'atto di dimissioni e non è controfirmato.

Le funzioni di Presidente del Senato saranno ricoperte dalla Vice Presidente Valeria Fedeli, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del Regolamento del Senato.

### PRECEDENTI DIMISSIONI

Nella storia della Repubblica si rinvengono altri precedenti di dimissioni del Capo dello Stato prima della scadenza naturale della carica.

Il primo caso riguardò il Presidente **Segni**, colto da malore nell'agosto del 1964 e dimessosi il dicembre successivo, 5 anni prima della scadenza naturale del mandato.

Nel 1978 il Presidente **Leone**, sottoposto a pesanti attacchi politico-giornalistici, si dimise 6 mesi prima della scadenza.

Negli altri casi, le dimissioni, da considerarsi di tipo "tecnico", sono state rassegnate nell'imminenza della scadenza della carica: è il caso dei Presidenti **Pertini, Scalfaro e Cossiga**. Quest'ultimo si dimise circa due mesi prima dalla scadenza.

Il Presidente Ciampi si dimise tre giorni prima la scadenza, il giorno stesso del giuramento del nuovo Capo dello Stato **Napolitano** e con decorrenza dal momento del giuramento, senza pertanto dare luogo a supplenza.

Il Presidente Napolitano il cui primo mandato scadeva il 15 maggio 2013, si è dimesso il 22 aprile, nel giorno stesso del giuramento del suo secondo mandato.

## 2. Collegio elettorale e procedura di voto

L'art. 85 della Costituzione fissa la durata del mandato del Capo dello Stato in sette anni e prevede che 30 giorni prima della scadenza il **Presidente della Camera dei Deputati** convochi il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per procedere alla nuova elezione.

Un termine differente è previsto qualora al momento della scadenza del mandato presidenziale le Camere siano sciolte o, comunque, manchino meno di tre mesi alla loro cessazione: in tali casi l'elezione è indetta entro quindici giorni. Anche in caso di impedimento permanente o di morte o di **dimissioni del Presidente della Repubblica**, il Presidente della Camera dei Deputati indica l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica **entro quindici giorni** (art. 86 della Costituzione).

### L'INIZIO DELLE VOTAZIONI DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldini, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, **giovedì 29 gennaio, alle ore 15.00 per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.**

Il Presidente della Repubblica è eletto dal **Parlamento in seduta comune**, integrato da **58 delegati regionali**: ai sensi dell'art. 83 della Costituzione all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze; la Valle d'Aosta ha un solo delegato. Le norme sull'elezione dei delegati regionali sono contenute nello statuto regionale o nel regolamento di ciascun consiglio regionale.

### I GRANDI ELETTORI

Il collegio elettorale che voterà il prossimo Presidente della Repubblica è composto da 1.003 elettori più i senatori a vita, che attualmente sono 6 (oltre allo stesso Napolitano, Ciampi, Monti, Cattaneo, Piano, Rubbia): **il numero complessivo di grandi elettori sarà dunque pari a 1.009.**

L'elezione avviene a **scrutinio segreto** e, per garantire un consenso il più possibile esteso intorno a un'istituzione di garanzia, nei primi tre scrutini è necessaria la **maggioranza di due terzi** dei componenti dell'Assemblea (673 voti - maggioranza qualificata), mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la **maggioranza assoluta** (505 voti). Non c'è una prassi certa sulla cadenza delle votazioni.

#### LA PROCEDURA DI VOTO

Per consuetudine votano **prima tutti i senatori, poi i deputati e quindi i delegati regionali**. La "chiama" dei grandi elettori è ripetuta due volte.

Per assicurare la segretezza del voto, ogni elettore entra nelle cabine poste sotto il banco della presidenza e scrive il nome del candidato che intende votare in una scheda timbrata e firmata dal segretario generale di Montecitorio. Uscito dalla cabina, deposita la scheda, ripiegata in quattro, nell'urna di vimini e raso verde ("l'insalatiera").

Lo spoglio delle schede è fatto dal **Presidente della Camera** che legge in Aula i nomi dei candidati uno a uno ad alta voce. Il conto delle schede viene tenuto dai funzionari della Camera e dai componenti dell'ufficio di presidenza di Montecitorio che si assumono il compito di scrutatori.

Per ogni votazione **i risultati vengono letti all'Assemblea al termine dello spoglio**. Per essere messe a verbale **le preferenze ai candidati devono essere almeno due**; chi riceve un solo voto viene conteggiato genericamente tra i voti dispersi.

## LE PRECEDENTI ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Leg.	Eletti	Convocazione Parlamento seduta comune	Riunione Parlamento in seduta comune	N° scrutini	Elezione	Giuramento	Scadenza mandato
I	Luigi Einaudi	8 maggio 1948	10 maggio 1948	4	518 voti (maggioranza 451)	12 maggio 1948	11 maggio 1955
II	Giovanni Gronchi	11 aprile 1955	28 aprile 1955	4	658 voti (maggioranza 422)	11 maggio 1955	11 maggio 1962
III	Antonio Segni	10 aprile 1962	2 maggio 1962	9	443 voti (maggioranza 428)	11 maggio 1962	11 maggio 1969 dimissioni: 6 dicembre 1964
IV	Giuseppe Saragat	6 dicembre 1964	16 dicembre 1964	21	646 voti (maggioranza 482)	29 dicembre 1964	29 dicembre 1971:
V	Giovanni Leone	29 novembre 1971	9 dicembre 1971	23	518 voti (maggioranza 505)	29 dicembre 1971	29 dic. 1978 dimissioni: 15 giugno 1978
VII	Alessandro Pertini	19 giugno 1978	29 giugno 1978	16	832 voti (maggioranza 506)	9 luglio 1978	9 luglio 1985 dimissioni: 29 giugno 1985
IX	Francesco Cossiga	9 giugno 1985	24 giugno 1985	1	752 voti (maggioranza 674)	3 luglio 1985	3 luglio 1992 dimissioni: 28 aprile 1992
XI	Oscar Luigi Scalfaro	28 aprile 1992	13 maggio 1992	16	672 voti (maggioranza 508)	28 maggio 1992	28 maggio 1999 dimissioni: 15 maggio 1999
XIII	Carlo Azeglio Ciampi	28 aprile 1999	13 maggio 1999	1	707 voti (maggioranza 674)	18 maggio 1999	18 maggio 2006 dimissioni: 15 maggio 2006
XV	Giorgio Napolitano	4 maggio 2006	8 maggio 2006	4	543 voti (maggioranza 505)	15 maggio 2006	15 maggio 2013 dimissioni: 22 aprile 2013
XVII	Giorgio Napolitano	15 aprile 2013	18 aprile 2013	6	738 voti (maggioranza 504)	22 aprile 2013	22 aprile 2020 dimissioni: 14 gennaio 2014

Può essere eletto Presidente della Repubblica **ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici**. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e **dura 7 anni**. Ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. Il settennato decorre dal giuramento che il Presidente presta davanti al Parlamento in seduta comune. Dopo la lettura della formula di giuramento, il Presidente legge un messaggio nel quale indica le linee guida della nuova presidenza. Il messaggio d'insediamento non è soggetto a controfirma ministeriale.

Per la carica di Presidente della Repubblica non è previsto un limite al numero di mandati. Il primo caso di riconferma è proprio quello di Giorgio Napolitano (2013). Il Presidente della Repubblica, quando cessa la propria carica diventa senatore a vita, a meno che non vi rinunci (finora nessun Presidente ha rinunciato al titolo di senatore di diritto a vita).

#### **PRESIDENTE EMERITO**

Al termine del loro mandato i presidenti della Repubblica assumono il titolo di **Presidente Emerito della Repubblica Italiana**. Questa figura non è prevista nella Costituzione italiana, ma è stata istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 "Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica". I Presidenti Emeriti, che sono anche senatori a vita a tutti gli effetti dopo la fine del loro incarico, sono ascoltati per un loro parere dal Presidente della Repubblica in carica durante le consultazioni per la formazione di un nuovo governo. I Presidenti Emeriti della Repubblica Italiana in vita sono due: Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Poiché fino al 1998 non esisteva la carica specifica di Presidente emerito, i primi ad assumere il titolo vero e proprio di Presidenti Emeriti furono Francesco Cossiga e Giovanni Leone, mentre Oscar Luigi Scalfaro è il primo presidente ad assumere tale carica subito dopo la cessazione del suo mandato.



### 3. Ruolo, funzioni e poteri del Presidente della Repubblica

L'idea che i poteri del Capo dello Stato siano puramente formali o simbolici è un'opinione molto diffusa, ma del tutto errata. I poteri del Presidente sono numerosi e forti, comunque più rilevanti rispetto a quelli previsti da altri sistemi non presidenziali. Essi sono definiti da tre articoli della Costituzione: [artt. 87, 88 e 92](#).

La formulazione di questi articoli ha spesso lasciato uno spazio importante all'interpretazione dei giuristi, ma è soprattutto a partire dagli anni '90 che i Presidenti della Repubblica hanno assunto un ruolo crescente nella vita del Paese, anche a causa dell'indebolimento del sistema dei partiti che ne ha accresciuto il peso politico.

La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica la **funzione di rappresentanza dell'unità del Paese** con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale. Un elenco dei poteri che spettano a questa carica si trova [nell'art. 87](#), anche se alcuni poteri vengono indicati in altre parti della Costituzione.

Al Presidente della Repubblica non spetta la titolarità di nessuna delle tre funzioni fondamentali dello stato (legislativa, amministrativa, giurisdizionale), ma rispetto a tutte e tre, ha un certo potere di intervento. Tali poteri non si pongono tutti sullo stesso piano. Alcuni di essi si configurano come atti dovuti che il Presidente non può non compiere, a meno di porsi al di fuori della legalità costituzionale: tali sono, per esempio, l'indizione delle elezioni politiche o dei referendum. Altri poteri rientrano nelle prerogative tradizionali del Capo dello Stato: così il potere di ricevere e accreditare i rappresentanti diplomatici o di conferire le onorificenze della Repubblica.

## LE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA COSTITUZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Poteri relativi alla funzione legislativa	Indice le elezioni delle Camere e nel fissa la prima riunione (art. 87 comma 3)
	Può nominare 5 senatori a vita (art. 59 comma 2)
	Può sciogliere le Camere (art. 88)
	Promulga le leggi, salvo il loro rinvio alle Camere per una deliberazione (artt. 73 e 87 comma5)
	Può inviare messaggi alle Camere (art. 87 comma 5)
	Può convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 comma 2)
	Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
Poteri relativi alla funzione esecutiva	Nomina il Primo Ministro e su proposta di questo, i ministri (art. 92 comma2)
	Emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti (art. 87 comma 9)
	Autorizza il governo a presentare i disegni di legge al Parlamento (art. 87 comma 4)
	Ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 comma 9)
	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorra (art. 87 comma 8)
	Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87 comma2)
	Scioglie, nei casi indicati dalla legge, i consiglieri regionali (art. 126)
Poteri relativi alla funzione giudiziaria	Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (artt. 87 comma 10 e 104 comma 2)
	Può concedere la grazia e commutare pene (art. 87 comma 11)
	Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale (art. 135)

Il principale limite ai poteri del Presidente è legato al periodo del **semestre bianco**, al termine del mandato, durante il quale il Presidente della Repubblica **non può sciogliere le Camere**. La limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente della Repubblica, che sciogliendo le Camere potrebbe dilazionare l'elezione del proprio successore o addirittura liberarsi di un Parlamento sfavorevole alla sua rielezione.

Originariamente non erano previste eccezioni. Ma, in vista del semestre bianco di Francesco Cossiga, che si sarebbe sovrapposto con gli ultimi mesi della X legislatura (luglio 1992), emerse il paradosso di un Presidente che non avrebbe potuto tecnicamente sciogliere un Parlamento che era, a sua volta, in scadenza di mandato. Di qui la modifica costituzionale del secondo comma, che permette lo scioglimento delle Camere se gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidono in tutto o in parte con quelli del mandato parlamentare.

#### 4. La controfirma degli atti presidenziali

Numerosi poteri spettano al Presidente solo formalmente: egli si limita in questi casi a **ratificare decisioni che vengono prese sostanzialmente dal governo**. La Costituzione stabilisce, infatti, che “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità” ([art. 89](#)). Tale disposizione è collegata a quella del successivo [art. 90](#) secondo cui “**il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni**”. Ciò significa che, in linea generale, il Presidente della Repubblica non può mai agire da solo: **qualsiasi atto emanato dal Presidente senza controfirma di un ministro non ha validità**.

Tra la firma e la controfirma si stabilisce un rapporto opposto a quello che potrebbe sembrare. Il ministro che controfirma l’atto è il vero autore della decisione; il Presidente che lo firma si limita a emanarlo formalmente. Questa regola discende dal fatto che il governo (a differenza del Presidente della Repubblica) risponde degli atti che compie davanti al Parlamento che gli può togliere la fiducia.

L’assenza di responsabilità consente al Presidente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti.

La controfirma, pertanto, assume significati diversi a seconda che l’atto del Presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai “poteri propri” del Presidente che non necessitano della “proposta” di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del Capo dello Stato e quella del Presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del Presidente accerta la legittimità dell’atto e quella del ministro ha valore decisionale. Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.

## **REATI PRESIDENZIALI**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per i reati di alto tradimento (collusione con potenze straniere) o di attentato alla Costituzione (violazioni della Costituzione tali da mettere a repentaglio i caratteri essenziali del nostro ordinamento).

### **PROCEDIMENTO PER ACCERTARE LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE**

#### **1. Messa in stato di accusa:**

- a. Istruttoria da parte del comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa che può concludersi con l'archiviazione per manifesta infondatezza o con una relazione da presentare al Parlamento.
- b. Decisione del Parlamento in seduta comune se mettere o meno in stato d'accusa il Presidente. In caso positivo il Presidente può essere sospeso in via cautelare con decisione della Corte Costituzionale.

#### **2. Giudizio della Corte Costituzionale in composizione integrata (16 componenti di designazione parlamentare):**

- a. Istruttoria volta ad acquisire le prove
- b. Dibattito in cui vi è il contraddittorio tra le parti (i commissari parlamentari per l'accusa e l'avvocato del Presidente per la difesa).
- c. Decisione finale di assoluzione o condanna, non più impugnabile (può essere chiesta solo la revisione).


5. Sintesi: l'elezione e i poteri del Presidente della Repubblica




# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## 1. Incompatibilità con altre cariche

## 2. Elezione a scrutinio segreto



## 3. Organo costituzionale monocratico



## Garante del corretto funzionamento degli altri poteri statali



## 6. Il dibattito dottrinale sulla figura e sul ruolo del Presidente della Repubblica

Il dibattito dottrinale sulla figura del Presidente della Repubblica è aperto e non c'è un'interpretazione univoca del ruolo, delle responsabilità e dei poteri del Capo dello Stato. Per alcuni costituzionalisti il Presidente della Repubblica riveste una funzione necessariamente "politica", di "reggitore" dello Stato in periodi di crisi del sistema: a lui spetta, infatti, assumere direttamente il potere decisionale, in sostituzione degli altri organi costituzionali, per la conservazione dell'unità nazionale. Per altri, il Presidente della Repubblica è preposto all'attuazione dei fini costituzionali fondamentali (ha, cioè, una funzione di indirizzo politico-costituzionale), detenendo il potere di correggere l'indirizzo politico della maggioranza per allinearlo ai valori guida della Costituzione.

L'opinione prevalente è che il Presidente della Repubblica costituisca un potere "neutro", apolitico ed imparziale, che esercita funzioni di garanzia e di controllo sugli altri organi costituzionali senza svolgere funzioni attive di governo. Il Presidente, dunque, è il supremo garante della Costituzione.

Di seguito si propongono alcuni contributi al dibattito dottrinale relativi alla figura del Presidente della Repubblica.

**CONTRIBUTI AL DIBATTITO**

S. Agosta, [Ruolo del Presidente della Repubblica e ordinanze contingibili ed urgenti del](#)

A. Baldassarre G. Scaccia, [Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di](#)

M. E. Bucalo, [La "anomala" estensione dei poteri presidenziali a fronte della "ritrosia" della Corte costituzionale nell'epoca del maggioritario](#)

G. Canale, [Un Presidente di minoranza: le assurde conseguenze della logica elettorale "premiata" sul procedimento di elezione del Capo dello Stato](#)

M. D'Avino e D. Mercadante, [Riposizionamento del Presidente della Repubblica nella dinamica dei rapporti istituzionali come reviviscenza di taluni tratti della 'Costituzione della diffidenza'](#)

D. Galliani, [I giuristi e il ruolo del Capo dello Stato](#)

R. Nania, [Presidente della Repubblica e assetto politico costituzionale: a proposito di un libro sul tema](#)

A. Mastropaolo, [Il dualismo rimosso. La funzione del Presidente della Repubblica nella forma di governo parlamentare italiana](#)

G. U. Rescigno, [Il Presidente della Repubblica](#)

N. Pignatelli, [La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore storico e "inattualità" costituzionale della controfirma ministeriale](#)

R. Nania, [Presidente della Repubblica e assetto politico costituzionale: a proposito di un libro sul tema](#)

A. Mastropaolo, [Il dualismo rimosso. La funzione del Presidente della Repubblica nella forma di governo parlamentare italiana](#)

G. U. Rescigno, [Il Presidente della Repubblica](#)

N. Pignatelli, [La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore storico e "inattualità" costituzionale della controfirma ministeriale](#)

A. Baldassarre, [Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo](#)

L. Carlassare, [Lo scioglimento anticipato secondo i riformatori](#)

R. Cherchi, [Lo scioglimento delle Camere nella Costituzione italiana](#)

C. De Girolamo, [Lo scioglimento anticipato delle Camere: una ricognizione della dottrina e della prassi](#)

G. Ferrara, [Presidente della Repubblica e scioglimento delle Assemblee parlamentari nell'emergenza costituzionale](#)

A. Mastropaolo, [Le ricostruzioni dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato in dottrina nell'esperienza repubblicana](#)

A. Ruggeri, [Crisi di governo, scioglimento delle Camere e teoria della Costituzione](#)



Camera dei Deputati - Ufficio Legislazione Straniera, [Aspetti dell'ordinamento costituzionale in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna](#)

P. Passaglia, [Il capo dello stato ed i limiti all'esercizio della giurisdizione](#)

## I dossier della Fondazione Achille Grandi per il Bene Comune

1. [Dossier sulle riforme costituzionali e istituzionali](#)
2. [Dossier sulla legge di stabilità e bilancio](#)
3. [Le proposte di sostegno al reddito](#)
4. [La riforma dei partiti e il finanziamento della politica](#)
5. [L'Europa che vogliamo](#)
6. [La legge delega Fiscale](#)
7. [Il Fiscal Compact: cos'è e cosa prevede](#)
8. [Rappresentanza di genere: i numeri di un percorso incompiuto](#)
9. [Legge di Stabilità 2015](#)